

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2427-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)
del Senato della Repubblica nella seduta del 25 ottobre 1967*

*modificato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale,
cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 7 febbraio 1968*

(V. Stampato n. 4510)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(BOSCO)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(FANFANI)

e col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 febbraio 1968*

**Concessione di un contributo annuo a favore
dell'Unione internazionale degli organismi familiari (U.I.O.F.)**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Per la partecipazione italiana all'Unione internazionale degli organismi familiari (UIOF) è autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 1.300.000 a partire dal 1° gennaio 1964.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Art. 2.

Alla copertura della conseguente spesa di lire 5.200.000 a carico dell'anno finanziario 1967, si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento iscritto nel capitolo n. 1190 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per detto anno finanziario.

Al successivo onere annuo di lire 1.300.000, si provvederà mediante riduzione, di pari importo, degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti all'indicato capitolo n. 1190.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 6.500.000 a carico dell'anno finanziario 1968 e in lire 1.300.000 a carico di ciascuno degli anni finanziari successivi, si provvede rispettivamente con riduzione di pari importo del capitolo n. 1190 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1968 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Identico.